



## COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

### DELIBERAZIONE N. 9

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione fra i Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11 gennaio 2010.

L'anno duemiladiecì addì ventinove del mese di Aprile ore 21 nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>MANUELLI Luca</b>	x	
<b>ROSSI Simonetta</b>	x	
<b>ALBERTI Alfredo</b>	x	
<b>ARIENTA Gabriele</b>	x	
<b>MASSAROTTI Diego</b>	x	
<b>GARAMPAZZI Paolo</b>	x	
<b>FRASSON Angelo</b>	x	
<b>MANCINI Pierluigi</b>	x	
<b>SAGLIASCHI Giovanni Paolo</b>	x	
<b>MANUELLI Gianni</b>	x	
<b>ASIETTI Franco</b>	x	
<b>PORZIO Pierangelo</b>	x	
<b>COMAZZI Stefano</b>	x	
	<b>13</b>	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Perucchini Maria Luisa

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la preliminare illustrazione del Sindaco circa il punto all'ordine del giorno;

Premesso che:

- l'art. 146, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche ed integrazioni, dispone che la Regione deve esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali;
- il secondo periodo del citato comma da facoltà alla Regione di delegare l'esercizio della predetta funzione agli enti locali, per i rispettivi territori, a condizione che gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Preso atto che:

- l'art. 4 della L. R. 1 dicembre 2008, n. 32, prevede che i Comuni, singolarmente o in forma associata, istituiscano la "Commissione locale per il paesaggio", composta dai soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1 dicembre 2008, è stato deliberato quanto segue: - a) stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L. R. 32/2008 e sulla base dei criteri contenuti nel documento allegato al provvedimento, deve ritenersi struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
  - b) stabilire, altresì, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla L. R. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, devono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio;
  - c) porre a carico dei Comuni l'obbligo di trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione indicata al punto n. 5 del documento allegato al provvedimento, necessaria a consentire la verifica prescritta dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e riguardante i requisiti di organizzazione e di competenza stabiliti dal precedente art. 146, comma 6;
- l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore regionale alla programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia, nonché pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale della Regione Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-10313 in data 12 dicembre 2008 con la quale è stato deliberato di modificare il penultimo periodo del punto n. 3 dell'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 in data 1 dicembre 2008.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte, con i provvedimenti sopra illustrati, ha auspicato che la Commissione locale per il paesaggio sia istituita in forma associata tra enti interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- il Comune di Prato Sesia ha presentato al Comune di Grignasco, con lettera del 03 aprile 2009 prot. 1334 a firma del Sindaco, la richiesta per l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio in forma associata, in considerazione delle similari caratteristiche territoriali in termini di patrimonio paesaggistico, (es. Fiume Sesia, Torrente Mologna, Parco Naturale del Fenera).

Visto che il Comune di Grignasco, con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 04 marzo 2009 ha provveduto all'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, approvando contestualmente il regolamento per il funzionamento della stessa e con deliberazione di Giunta

Comunale n.103 del 01 luglio 2009 ha proceduto alla nomina della Commissione composta da cinque componenti, di seguito indicati: Dott. Arch. Matteo CACCIAMI, Dott. Arch. Milena COMOLI, Dott. Arch. Michela POLETTI, Dott. Agr. Alessandra JULINI, Dott. Geol. Massimo GOBBI.

Preso atto che il Comune di Grignasco ha provveduto alla trasmissione dei sopra richiamati atti alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica , Politiche Territoriali, Edilizia, Settore Gestione Beni Ambientali, la quale ha inserito il Comune stesso nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

Considerato che il processo di riforma dell'ordinamento locale, culminato nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei Comuni.

Convenuto pertanto che la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio sia, nel caso di specie, la più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una migliore ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 11 gennaio 2010 con la quale si approvava il Regolamento per il funzionamento della commissione, predisposto in linea con il medesimo Regolamento approvato dal Comune di Grignasco.

Visto che con l'atto di cui sopra si approvava una bozza di convenzione disciplinante il funzionamento in forma associata della Commissione locale per il paesaggio con il Comune di Grignasco indicante altresì le modalità del rapporto tra i due Comuni.

Preso atto che il Comune di Grignasco ha ricevuto anche la richiesta del Comune di Romagnano Sesia per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e pertanto ha predisposto una specifica bozza di convenzione, in qualità di Comune capo convenzione, approvando la stessa con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 26 marzo 2010.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla parziale revoca della su richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 11 gennaio 2010, con preciso riferimento al punto due della stessa che approvava lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Prato Sesia.

Visto lo schema della convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, costituito da n.8 ( otto ) articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso degno di approvazione.

Visto il parere preventivo favorevole del Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere preventivo favorevole del Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

I consiglieri Manuelli Gianni, Asietti Franco, Porzio Pierangelo e Comazzi Stefano dichiarano di non partecipare alla votazione in quanto pur non essendo contrari alla convenzione, non vengono riportati i costi ed il loro riparto.

Con nove voti favorevoli resi per alzata di mano dai nove consiglieri votanti;

## **DELIBERA**

1) Di revocare parzialmente la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 11 gennaio 2010, con preciso riferimento al punto “due” della stessa.

2) Di approvare lo schema della convenzione per la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio e la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, il cui testo formato da n.8 ( otto ) articoli e allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente

con voti favorevoli nove resi per alzata di mano dai nove Consiglieri comunali votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

**ALLEGATO "A"**  
**Alla Deliberazione C.C. n°9 del 29.04.2010**

**Schema di Convenzione**  
**fra i Comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio**

**PREMESSO:**

- Che l'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137" istitutivo delle Commissioni Locali per il Paesaggio che esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159, dello stesso codice;
- Che l'art. 3 della L.R. n. 32/2008 stabilisce che, nei casi non elencati dal comma 1 dello stesso articolo, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio;
- Che l'art. 4 della L.R. n. 32/2008. espressamente cita "I comuni delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o in forma associata, una commissione con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dello stesso articolo";
- Che il Comune di Grignasco con deliberazione del C.C. n.6 del 04/03/2009 ha provveduto all'istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio, approvando contestualmente il regolamento per il funzionamento della stessa e con Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 01/07/2009 ha proceduto alla nomina della Commissione composta da cinque componenti, di seguito indicati: Dott. Arch. Matteo CACCIAMI, Dott. Arch. Milena COMOLI, Dott. Arch. Michela POLETTI, Dott. Agr. Alessandra JULINI, Dott. Geol. Massimo GOBBI, prevedendo la possibilità di gestirla anche in forma associata;
- Che la Commissione Locale per il Paesaggio sopra citata è stata autorizzata dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 705 in data 14.12.2009;
- Che il Comune di Prato Sesia con deliberazione del C.C. n. ... del .... ha approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, il quale prevede il funzionamento della stessa in forma associata con comuni contermini, da gestire in forma associata con il Comune di Grignasco e da quest'ultimo nominata con il summenzionato atto.
- Che il Comune di Romagnano Sesia con deliberazione del C.C. n. ... del .... ha approvato il regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, il quale prevede il funzionamento della stessa in forma associata con comuni contermini, da gestire in forma associata con il Comune di Grignasco e da quest'ultimo nominata con il summenzionato atto.

**RICHIAMATA** anche la D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.08 con la quale la Giunta Regionale stabilisce che:

- la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei [criteri](#) allegati, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 32/08, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08 la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri succitati;
- a tal fine, ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmetta alla Giunta Regionale la documentazione, indicata nell'allegato, necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;

## **TUTTO CIO' PREMESSO:**

L'anno duemiladieci il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso la Sede Municipale del Comune di \_\_\_\_\_ tra:

- il Comune di Grignasco, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto BEATRICE , il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- il Comune di Prato Sesia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- il Comune di Romagnano Sesia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

si approva e si sottoscrive la seguente convenzione relativa alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio istituita da parte del Comune di Grignasco, già autorizzata al funzionamento da parte della Regione Piemonte in data .....

### **si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

I comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, in forma associata, intendono avvalersi del funzionamento di una unica Commissione Locale per il paesaggio ai sensi e per gli effetti delle finalità previste dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008.

#### **Art. 2**

Il comune di Grignasco è il Comune Capo Convenzione.

#### **Art. 3**

Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in anni 5 (cinque) dalla data di stipula della presente, con possibilità di proroga nel rispetto di quanto previsto e nei termini di durata in carica della Commissione Locale per il Paesaggio, fissata dal Regolamento di Funzionamento approvato.

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti, a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza fissata.

#### **Art. 4**

In ogni Comune è nominato un "Responsabile del procedimento paesaggistico" che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

L'attività istruttoria per le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione è svolta da ogni singolo Comune dal proprio Responsabile del Procedimento paesaggistico.

I compensi a favore dei componenti della Commissione, vengono determinati dal regolamento di funzionamento della Commissione e aggiornati in caso di variazione, con provvedimento della Giunta Comunale di Grignasco, in accordo e sentito i comuni convenzionati.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei Comuni partecipanti, ripartite al termine di ogni anno, in relazione al numero delle pratiche esaminate per ogni singola seduta.

#### **Art. 5**

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede del Comune di Grignasco, di volta in volta, convocata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle pratiche da sottoporre e dalle eventuali priorità comunicate.

Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute.

Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento o suo delegato, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.  
La fase istruttoria delle pratiche edilizie è curata dal Responsabile del Procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente il permesso di costruire.  
Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile del Procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

#### **Art. 6**

I Comuni aderenti alla presente Convenzione concordano di comune accordo di astenersi per tutta la durata in vigore della presente convenzione, dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione;

#### **Art. 7**

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata è istituita la riunione dei Sindaci o loro delegati.  
La riunione inoltre procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione.  
La riunione è convocata dal Sindaco del Comune capofila almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta uno qualsiasi dei Comuni sottoscrittori.  
Eventuali enti interessati potranno aderire anche successivamente alla presente convenzione, accettando ogni sua parte, previa richiesta scritta a presentarsi al Comune di Grignasco, che provvederà ad informare gli altri enti convenzionati;

#### **Art. 8**

Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 che qui si richiamano espressamente, ed ai rispettivi regolamenti sul funzionamento della Commissione comunale per il paesaggio approvati, nonché al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e al D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Grignasco  
Sesia

Per il Comune di Prato Sesia

Per il Comune di Romagnano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to L.Manuelli

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M.L.Perucchini

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il\_\_17.05.2010\_\_\_\_\_ e per 15gg.. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li\_\_17.05.2010\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M.L. Perucchini

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li\_\_17.05.2010\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Perucchini Maria Luisa

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il\_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, li\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---